

STATUTO

"SOGNI E SIPARI Associazione di Promozione Sociale (APS)"

Art. 1 – Denominazione sociale

1. È costituita l'Associazione "SOGNI E SIPARI - Associazione di Promozione Sociale", in breve "SOGNI E SIPARI APS" avente la natura di Associazione di Promozione Sociale ai sensi del Codice civile, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e della normativa in materia (d'ora in avanti detta anche Associazione).

2. L'Associazione farà uso dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

3. L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2 – Scopi e Attività

1. L'Associazione "SOGNI E SIPARI APS" non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa.

3. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione intende esercitare le seguenti attività:

I) allestimento, produzione o partecipazione alla produzione, realizzazione, messa in scena e distribuzione di spettacoli teatrali nel senso più ampio dell'accezione (prosa, musical, musica, canto, danza, ecc.), sia in luoghi pubblici o aperti al pubblico che in luoghi privati, nonché l'esercizio di attività nell'ambito radiofonico (Podcast e programmi radiofonici in generale) e dell'audiovisivo con la produzione, o partecipazione alla produzione, doppiaggio, realizzazione e distribuzione di film, cortometraggi e documentari (cinema, televisione, web, video-installazioni);

II) garantire l'attività di aggiornamento e di perfezionamento professionale dei propri soci favorendone la partecipazione ad iniziative di ricerca, di sperimentazione e di formazione nella pratica teatrale e artistica in generale anche mediante l'organizzazione e l'erogazione, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, altre Associazioni e Istituti con finalità didattiche e formative, di corsi di formazione e di perfezionamento, laboratori, stage e workshop, rivolti in maniera prevalente ai propri soci e a quelli di Associazioni collegate, divisi per livello e fasce d'età, nei vari ambiti di attività culturali quali, recitazione, espressione corporea, improvvisazione teatrale, dizione, sceneggiatura, regia, coreografia, scenografia, costumistica, scrittura creativa, narrativa, poesia, drammaturgia, comunicazione efficace, sound engineering, light designer

nonché in materie inerenti attività radiofoniche, all'audiovisivo, canto, musica, danza, pittura, fotografia e stampa e comunque qualunque tipo di disciplina pratica o teorica che a giudizio dei Soci risulti inerente all'attività dell'Associazione e all'espressione artistica. Previa delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione potrà garantire l'attività di aggiornamento e di perfezionamento professionale dei propri soci anche mediante il finanziamento, a spese dell'Associazione, della frequenza di corsi, anche presso altre Associazioni, scuole o privati, ma solo per soci individuati di volta in volta e per motivi di diretta utilità all'attività e agli scopi dell'Associazione;

III) interessare il mondo della scuola, delle Università e delle Istituzioni ecclesiali a tutte le attività dell'Associazione, mediante l'organizzazione e l'erogazione di corsi, manifestazioni, spettacoli, letture animate, seminari, cineforum e mostre, in particolar modo per ciò che riguarda teatro, cinema, cortometraggi, documentari, scrittura creativa, comunicazione efficace, danza, pittura e fotografia;

IV) promozione, organizzazione ed erogazione di attività di animazione ed aggregazione che, rivolta a bambini e ragazzi, svolga la funzione di favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo, anche mediante l'assegnazione di premi, diplomi, borse di studio per studenti e cultori delle varie discipline dell'arte del teatro, audiovisivo, scrittura, danza, musica, canto, pittura e fotografia;

V) partecipazione, organizzazione, promozione, realizzazione e gestione, anche in collaborazione con privati, Enti pubblici, Fondazioni, altre Associazioni nazionali ed estere, di eventi, manifestazioni, festival, concorsi, rassegne, concerti, congressi, convegni, mostre, conferenze, seminari, attività e iniziative di ogni tipo volte ad incentivare lo sviluppo delle attività culturali e la partecipazione del pubblico per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali e artistici anche per valorizzare la cultura nazionale in Italia e all'estero e quella straniera in Italia;

VI) organizzazione di attività ricreative quali cene sociali, feste, animazioni per bambini, adolescenti, adulti e anziani, proiezioni di film, cortometraggi, documentari, intrattenimenti ricreativi in genere, tornei sportivi e tornei di giochi da tavolo, viaggi culturali o di approfondimento artistico, eventi di beneficenza, lotterie, raccolta fondi da destinare alle attività dell'Associazione o da donare per scopi benefici di volta in volta individuati dal Consiglio Direttivo;

VII) impegnarsi per la salvaguardia e lo sviluppo dell'identità nazionale nelle opere teatrali e filmiche, per il potenziamento della produzione italiana all'estero, per la valorizzazione di artisti italiani e per una maggiore presenza di opere italiane nei circuiti teatrali, cinematografici e televisivi italiani ed esteri, anche attraverso la traduzione di testi italiani in lingua straniera, sia mediante l'opera dei soci sia mediante collaboratori esterni, e la realizzazione di spettacoli teatrali recitati in italiano e in lingua straniera e la realizzazione e diffusione di opere filmiche sottotitolate in lingue straniere;

VIII) favorire altresì la diffusione in Italia della cultura straniera in ambito teatrale, musicale e artistico in generale, mediante la traduzione di testi di Autori stranieri per la messa in scena in Italia e all'estero;

IX) sviluppare protocolli d'intesa con Circoli e/o Associazioni con caratteri e finalità analoghi e con Enti aventi scopi sociali e umanitari. Qualora se ne presentasse la necessità l'Associazione potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con privati, con altre Associazioni, con Pubbliche Amministrazioni ed Enti Pubblici locali al fine di istituire un dialogo territoriale che valorizzi l'identità e il senso di appartenenza a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale, europeo ed extraeuropeo;

X) svolgere attività, attraverso i propri soci, in eventi organizzati da privati, da altre Organizzazioni, Enti pubblici e privati, Pro Loco, ecc., come, ad esempio, la messa in

scena di spettacoli di vario genere, la conduzione come presentatori o testimonial nell'ambito di eventi, rassegne, concorsi, festival, anche a motivo del beneficio d'immagine che da ciò può trarre l'Associazione SOGNI E SIPARI APS;

XI) svolgere, unitamente all'attività culturale, anche attività secondarie di carattere commerciale, rivolte sia ai soci sia ai terzi, volte sempre e collegate al raggiungimento degli scopi sociali, come, ad esempio, attività editoriali con produzione, promozione e vendita di pubblicazioni di vario genere scritte dai soci, vendita, con eventuale produzione, di gadget e merchandising, convenzioni di sponsorizzazione con aziende private con inserimento del loro Logo nelle varie attività svolte dall'Associazione, ecc.;

XII) stipulare contratti e convenzioni con singoli privati, Enti pubblici e privati e altre Organizzazioni per la realizzazione di specifici progetti di realizzazione, distribuzione e promozione di attività culturali, per la messa in scena di spettacoli di vario genere ad opera dei soci, per la conduzione di corsi e seminari, per la gestione di strutture utilizzate a scopi culturali, per la fornitura di beni e servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;

XIII) operare direttamente ed in via mediata per la creazione e l'adeguamento di idonee strutture e servizi necessari allo svolgimento di attività di teatro, danza, cinema e audiovisivo, radio e web radio, musica e fotografia;

XIV) partecipare a bandi pubblici e pubbliche gare per la gestione di Teatri, Cinema, Radio, strutture idonee allo svolgimento degli scopi sociali e per l'erogazione di servizi legati alle attività comprese tra gli scopi sociali;

XV) svolgere qualsiasi altra attività culturale, artistica e ricreativa lecita connessa, affine o strumentale al conseguimento degli scopi sociali, anche su iniziativa di altri soggetti anche terzi all'Associazione quali Enti, altre Associazioni, Fondazioni o privati;

XVI) compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi potranno essere utilizzate tutte le risorse disponibili nel campo della ricerca teatrale, audiovisiva, artistica, culturale e sociale, oltre che nel campo della ricerca scientifica, tecnologica e personale, rivolgendosi, a seconda dei casi, a operatori professionali, consulenti, fornitori, aziende, distributori, enti pubblici e privati, secondo le vigenti norme di Legge che regolamentano i vari settori di attività.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, docenti, consulenti e personale specializzato anche terzo all'Associazione. L'Associazione potrà stabilire forme di collaborazione con i servizi radiotelevisivi regionali e nazionali.

L'Associazione si propone, inoltre, come struttura per la predisposizione di servizi comuni qualificati in materia teatrale, espressiva e dell'audio-visivo per privati, aziende, Associazioni, Enti pubblici e privati, Fondazioni, Cooperative e altre Organizzazioni, nello svolgimento di attività le cui finalità coincidano, anche parzialmente, con gli scopi statuari dell'Associazione. Ciò potrà avvenire anche mediante la messa a disposizione, in noleggio, di materiale audio, cinematografico e fotografico e la fornitura, attraverso i propri soci, di consulenze nell'ambito teatrale, editoriale, cinematografico, musicale, audio e fotografico e di coaching sulla comunicazione efficace. L'Associazione potrà svolgere qualsiasi attività che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative, nonché esercitare, senza scopo di lucro, attività commerciali connesse con l'esercizio delle attività istituzionali.

Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi Ente pubblico o privato, locale, nazionale, internazionale o sovranazionale, collaborare con Organismi, Movimenti o Associazioni coi quali ritenga utile avere

collegamenti, nonché aderire, stipulare accordi e/o intrattenere rapporti con altre Associazioni con simili finalità a livello nazionale, europeo ed extraeuropeo e Organizzazioni nazionali e/o internazionali che abbiano per scopo attività simili o pertinenti a quelle indicate nel presente Statuto. Qualora l'Associazione entri a far parte, come socio, di altre Associazioni o Federazioni, sarà rappresentata in tali ambiti dal suo Presidente. È comunque vietato tutelare o promuovere interessi politici, sindacali o di categoria.

L'Associazione potrà ricevere finanziamenti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da privati, Fondazioni, Amministrazioni pubbliche, Enti locali, Enti nazionali, internazionali e sovranazionali, offrendo la propria attività, assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui al presente articolo. L'Associazione potrà avvalersi di collaboratori esterni o di soci per il raggiungimento dei propri scopi sociali stipulando di volta in volta singoli contratti o convenzioni.

Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, immobiliare e finanziaria che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dei fini sociali. L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili per il conseguimento dei suddetti scopi sociali, anche collaborando con altre Associazioni o Enti, nazionali ed esteri.

L'Associazione potrà adottare Regolamenti per definire i dettagli di specifiche attività svolte, per singoli settori di attività, per i diversi gruppi di lavoro, per disciplinare determinate procedure ed eventuali prestazioni di servizi da parte dei soci.

4. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

5. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

6. L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea dei soci la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

7. L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 3 – Durata e sede

1. L'Associazione ha durata illimitata.

2. L'Associazione ha sede legale in via Francesco Egidi 55/A, nel Comune di FERMO (FM).

3. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

4. L'Associazione, nell'ambito dei fini previsti dal presente Statuto, potrà istituire sedi operative periferiche o sezioni staccate anche in altre città sul territorio nazionale ed internazionale che acquisiscono lo status di Sezioni.

Art. 4 – Ammissione degli associati

1. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
3. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
4. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
6. In caso di mancato accoglimento della domanda, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato.
7. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
8. L'ammissione ad associato ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso.
9. La domanda di ammissione a socio presentata da minore di anni diciotto dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Colui che sottoscrive la

domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.

2. In particolare, gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le regole stabilite dal successivo art. 16;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo competente.

Art. 6 – Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per:

- a) morte;
- b) recesso, formalizzato per iscritto;
- c) esclusione, espulsione e radiazione.

2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione, dandone comunicazione in forma scritta al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

3. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

4. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

6. Espulsione o radiazione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo in seguito a gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e/o per comportamenti pregiudizievoli e contrastanti alle finalità, agli scopi statuari e al patrimonio dell'Associazione o per accertati motivi di incompatibilità.

7. I provvedimenti disciplinari del Consiglio Direttivo arrecanti espulsione o radiazione del socio, sono deliberati con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo, sono immediatamente esecutivi e contro di essi è ammesso il ricorso, entro 15 giorni, all'Assemblea dei Soci, la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata. L'associato radiato non può più essere riammesso. In nessun caso può farsi luogo alla restituzione di quanto versato nelle casse dell'Associazione sia a titolo di versamenti volontari, elargizioni, donazioni e lasciti, sia di contributi associativi.

Art. 7 – Organi sociali

1. Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) l'Organo di controllo, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

d) L'Organo di Revisione legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

2. I componenti degli Organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

3. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo – ove nominato ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 8 – L'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione "SOGNI E SIPARI APS", ne determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

2. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, purché siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota associativa.

3. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci

mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

6. Tale comunicazione deve essere inoltrata a mezzo lettera, fax, o e-mail al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

7. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

8. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

9. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.

10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9 – Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Organo di controllo;
- nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 10 – Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o in delega.

2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti.

3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 11 – Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivi, essere revocato con motivazione.

2. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra tre e sette, incluso il Presidente e Vicepresidente.

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni.

4. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, ove previsto, il bilancio sociale, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- delibera in ordine agli atti e contratti inerenti le attività associative;

- cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13,14, 15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- disciplina l'ammissione degli associati secondo le modalità previste nell'apposito Regolamento;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.

5. L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.

6. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

7. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

8. La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.

9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

10. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

11. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13 – Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente:

a) ha il potere di stipulare contratti in nome e per conto dell'Associazione e può compiere tutti gli atti di attività ordinaria necessari allo svolgimento dell'attività e gli atti di attività straordinaria solo in caso di urgenza;

b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

c) convoca e presiede l'Assemblea.

3. Il Presidente è individuato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e può essere riconfermato.

4. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, per quattro anni; il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

5. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo.

6. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci.

7. Il Vicepresidente è individuato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 14 - L'Organo di controllo

1. Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile. Si applica l'art. 2399 del codice civile.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Art. 15 – Organo di revisione legale dei conti

1. Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

2. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo.

Art. 16 – Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo competente.

Art. 17 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 18– Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 19 - Risorse economiche

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, proventi di ogni genere e tipo derivanti dall'attività di cui art.2, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel

rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e relative disposizioni attuative.

Art. 20 - Bilancio di esercizio

1. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno fino al 31.12.

2. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce il bilancio ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

3. Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Art. 21 - Bilancio sociale

1. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli Organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 22– Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 23– Personale retribuito

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività e al perseguimento delle finalità statutarie.

2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

3. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito Regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 24 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 25 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

Letto, firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

MARINANGELI GIANLUCA (C. F.: MRNGLC73B22D643T)

MONTANINI GIANNI (C. F.: MNTGNN69C23D542R)

MARINANGELI AGNESE (C. F.: MRNGNS69T67D643K)

BATTISTONI SILVIA (C. F.: BTTSVL79H61E388H)

BOLLETTINI ROBERTA (C. F.: BLLRRT75R46D542D)

DONATI CRISTINA (C. F.: DNTCST73B50D542O)

FICIARA' ELEONORA (C. F.: FCRLNR92R54D542L)